

N. 1439/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Antonella Ioffredi**, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

 con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PARMA B.GO G. TOMMASINI 20, presso il difensore avv. FRANCHI GIOVANNI

- **ATTRICE** -

Contro

CREDITO EMILIANO SPA (C.F. 01806740153), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI MARCO del foro di Reggio Emilia e dell'avv. COCCONCELLI SIMONA, elettivamente domiciliato in PARMA STR FARINI 37, presso il difensore avv. COCCONCELLI SIMONA

- **CONVENUTA** -

Causa Civile iscritta al 1439/2016 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE: v. foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni;

PARTE CONVENUTA: v. comparsa di costituzione e risposta



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il [redacted] ha proposto domanda volta ad ottenere la declaratoria di la nullità, per difetto di forma ex art. 23 TUF, delle operazioni d'investimento, per l'importo capitale di euro 239.929,22, eseguite dal Credito Emiliano s.p.a. e meglio indicate nel documento "Posizione investimenti al 11 marzo 2015", per essere le stesse stato eseguite senza un contratto generale d'investimento redatto per iscritto.

In via subordinata parte attrice ha chiesto che venga accertato l'inadempimento del Credito Emiliano s.p.a., per non avere consegnato il contratto quadro o comunicato alla [redacted] l'inappropriatezza delle operazioni a causa della loro pericolosità e del loro ammontare e di, conseguenza, che lo stesso sia condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa.

Parte attrice, quindi, per l'effetto, ha chiesto la condanna del Credito Emiliano s.p.a al pagamento a suo favore della complessiva somma di €. 7.950,74, pari alla differenza tra l'importo investito e quello dal lei già riscosso, per effetto dell'intervenuto disinvestimento, salvo quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di condanna risarcitoria, dall'acquisto al saldo.

Controparte si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avverse.

A parere di questo giudicante, la domanda appare fondata, posto che parte convenuta, a sostegno della legittimità della propria condotta, ha prodotto unicamente il "contratto di deposito e amministrazione" sottoscritto da parte attrice, nel quale sono richiamati il contratto quadro e le sue disposizioni (v. doc. 13), ma non ha prodotto il suddetto secondo contratto, per il quale l'art. 23 TUF prescrive la forma scritta *ad substantiam*.

Ne deriva la nullità degli ordini d'acquisto e delle operazioni oggetto di causa e l'obbligo, per parte convenuta, di restituire la somma richiesta, pari ad euro 7.950,74, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

dichiara la nullità degli ordini d'acquisto e delle operazioni di investimento per cui è causa, per mancanza di contratto quadro redatto in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 TUF;

per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta, Credito Emiliano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a  la somma di euro 7.950,74, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 264,00, per spese esenti, ed €. 3.235,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Parma, 21/09/2018

Il Giudice Unico

Dott. Antonella Ioffredi

